

Marche

Legge regionale 10 novembre 2009 n. 27 (Art. 83)

Testo Unico in materia di Commercio.

Pubblicata nel B.U. Marche 13 novembre 2009, n. 106.

TITOLO V ⁽¹⁸³⁾

Interventi finanziari per il commercio

Art. 83

Interventi finanziabili.

1. La Regione concede contributi per:

a) la realizzazione di progetti relativi alla riqualificazione e alla valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze, con particolare riguardo ai centri storici, zone pedonalizzate e a traffico limitato;

b) la sistemazione e la riqualificazione di aree destinate ai mercati;

c) la realizzazione dell'assistenza tecnica, della progettazione, dell'innovazione tecnologica ed organizzativa;

d) la realizzazione di programmi di intervento per la promozione e l'attivazione di "**Centri commerciali naturali**", intesi come centri urbanizzati a vocazione commerciale, volti alla rigenerazione e al rinnovo commerciale attraverso la formazione di partnership pubblico-privato;

e) la promozione delle produzioni tipiche, di qualità e di eccellenza delle Marche;

f) la promozione e la diffusione presso le imprese, di metodologie per l'adeguamento della qualità aziendale complessiva agli standard richiesti dalla normativa statale e comunitaria;

g) la realizzazione di progetti aziendali per l'attuazione di sistemi di qualità per la fornitura e la realizzazione di servizi e prodotti, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria;

h) la certificazione di sistemi di qualità per imprese del commercio e dei servizi;

i) progetti riguardanti l'insediamento e lo sviluppo di esercizi commerciali polifunzionali;

l) misure per lo sviluppo del commercio elettronico, del commercio equo e solidale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

m) lo sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito mediante l' integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia, nonché per l'installazione di attrezzature elettroniche e meccanografiche;

n) la promozione e l'incentivazione di misure concrete per garantire una maggiore sicurezza alle imprese commerciali che all'interno dei loro luoghi di lavoro svolgono attività sottoposte al rischio criminalità.

2. La Regione concede, altresì, contributi ai Comuni per la costituzione di un fondo da destinare alle attività commerciali ed eventualmente anche alle attività artigianali e di servizio, per i danni subiti a causa dell'esecuzione dei lavori pubblici.

(183) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla [Delib.G.R. 18 luglio 2011, n. 1022](#).